

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 6 del 28/04/2023

Copia

OGGETTO: TARI 2023 - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 21:00 nella Sede Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

| COGNOME E NOME | P | A | COGNOME E NOME | P | A |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|
| MERLI FRANCO | X | | PIGATTO UGO | X | |
| BARCAROLO ROSANNA | | X | RIZZO ROBERTA | X | |
| BELLOSSI SIMONA | | X | TURETTA ROBERTO | X | |
| COMAZZI MAURO | X | | | | |
| GIBBIN ALFREDO | X | | | | |
| GIBBIN RICCARDO | X | | | | |
| MESSINA CONCETTA | | X | | | |
| TOTALE PRESENTI: 7 | | | TOTALE ASSENTI: 3 | | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giacomo Rossi.

Il Presidente, Sig. MERLI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, **l'Imposta Unica Comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti - TARI;**

Dato atto quindi che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento Comunale per la gestione della TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2022 e modificato in questa seduta con precedente deliberazione;

Considerato che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 651 che dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652 che dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere a partire dall'anno 2014 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 682 che stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Vista quindi la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2022 con la quale si approvava il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REGOLATO pluriennale 2022-2025, redatto secondo il metodo tariffario ARERA MTR-2 e validato dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese in qualità di ETC e dato atto che, secondo quanto indicato da ARERA, non è prevista alcuna revisione per l'anno 2023;

Dato atto che il PEF come sopra approvato considera sia il costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti del gestore, sia i costi comunali relativi alle attività di spazzamento manuale e di gestione della tariffazione e della riscossione della TARI;

Dato atto che l'entrata prevista dal PEF approvato per l'anno 2023 ammonta a € 280.202,37 e che l'entrata tariffaria al netto delle detrazioni comunali (MIUR e recuperi servizio raccolta ingombranti a domicilio), costituente la base per il calcolo delle tariffe è così determinato:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| COSTO VARIABILE NETTO | € 206.612,13 |
| COSTO FISSO NETTO | € 72.921,32 |
| PEF NETTO | € 279.533,45 |

Dato atto che risulta accantonato nell'avanzo di amministrazione un importo residuo pari a € 3.628,28 corrispondente al maggiore gettito TARI 2019 (determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 33 del 27.11.2019) e ritenuto di poterlo scontare dall'importo del PEF 2023, ripartendolo proporzionalmente sulla quota fissa e variabile;

Dato atto pertanto che la base per il calcolo delle tariffe TARI anno 2023 è:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| COSTO VARIABILE NETTO | € 203.930,11 |
| COSTO FISSO NETTO | € 71.975,06 |
| PEF NETTO | € 275.905,17 |

Dato atto che il Regolamento TARI prevede l'applicazione delle seguenti **agevolazioni sociali** ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

24) Esenzioni

1. *Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono esentati dal pagamento del tributo:*

a) i locali e le aree adibite ad attività scolastiche paritarie di ogni ordine e grado

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

25) Agevolazioni di tipo sociale

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono concesse agevolazioni, tramite criteri di volta in volta valutati dal Consiglio Comunale, nell'ottica di tutelare le utenze più svantaggiate.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 vengono applicate esclusivamente alla parte variabile della tariffa e sono approvate con apposita deliberazione.

Preso atto dei suddetti articoli e ritenuto di concedere, oltre all'esenzione di cui all'art. 24, le seguenti agevolazioni ai sensi dell'art. 25, fine di tutelare le utenze più svantaggiate:

a) **riduzione del 20% della parte variabile** della tariffa applicabile a:

- Utenze domestiche con un unico occupante di metratura fino a 50 mq
- Utenze domestiche con 2 o 3 occupanti di metratura fino a 100 mq
- Utenze domestiche con 4 e più occupanti di metratura fino a 150 mq

b) **riduzione del 25% della parte variabile** della tariffa applicabile alle categorie:

- Cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- Cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria
- Cat. 14 – 15 limitatamente alle situazioni ibride: attività che, in base al codice ATECO, devono essere classificate come "attività industriali con capannoni di produzione", "attività artigianali di produzione beni specifici" che, tuttavia, non producono rifiuti urbani (ad es. spogliatoi, corridoi, aree di transizione del processo produttivo)

c) **riduzione del 100% della parte variabile** della tariffa per utenze domestiche il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 8.000,00

d) **riduzione del 50% della parte** variabile della tariffa per utenze domestiche il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 12.000,00

Dato atto che l'esenzione di cui all'art. 24 del Regolamento TARI e le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) della presente deliberazione sono applicate d'ufficio, sono finanziate con fondi propri e non potranno superare il tetto massimo di Euro 13.000,00 stanziato nel Bilancio di Previsione 2023-2025 e, qualora lo superassero teoricamente, dovranno essere riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto, ferma restando l'esenzione disposta dall'art. 24;

Dato atto che le agevolazioni di cui alle lettere c) e d) della presente deliberazione saranno concesse a seguito di autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del saldo al fine di permettere il corretto calcolo del conguaglio TARI 2023, sono finanziate con fondi propri e non potranno superare il tetto massimo di Euro 3.000,00 che sarà stanziato nel Bilancio di Previsione 2023-2025 alla prima variazione di bilancio utile e, qualora lo superassero teoricamente, dovranno essere riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il comma 775 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ulteriormente differito al 30.04.2023 il termine deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpaf) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto quindi che le delibere tributarie pubblicate sul MEF acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerato che l'Ufficio Tributi ha effettuato in autonomia le simulazioni delle tariffe della TARI per l'anno 2023, avvalendosi del supporto del software SISCO – Piranha, il quale consente di calcolare le tariffe applicando la banca dati reale agli algoritmi previsti dal D.P.R. 158/1999, si evidenziano i seguenti rilievi:

SUDDIVISIONE DEL GETTITO

Peculiarità del sistema di calcolo delle tariffe TARI è l'obbligo di prevedere a monte la suddivisione del gettito atteso da PEF tra utenze domestiche e non domestiche.

L'Amministrazione Comunale, nel corso degli anni di applicazione della TARI, ha adeguato la ripartizione del gettito alla realtà territoriale in modo graduale, al fine ottenere una distribuzione più equa e sostenibile del carico fiscale.

Il gettito è stato di conseguenza suddiviso come segue nel corso degli anni:

anno 2014: 55% utenze domestiche / 45% utenze non domestiche

anno 2015: 56% utenze domestiche / 44% utenze non domestiche

anno 2016: 57% utenze domestiche / 43% utenze non domestiche

anno 2017: 58% utenze domestiche / 42% utenze non domestiche

anno 2018: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI

anno 2018: 58% utenze domestiche / 42% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

anno 2019: 62% utenze domestiche / 38% utenze non domestiche – COSTI FISSI

anno 2019: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

anno 2020: 62% utenze domestiche / 38% utenze non domestiche – COSTI FISSI

anno 2020: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

anno 2021: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI

anno 2021: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

anno 2022: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI

anno 2022: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

Il simulatore utilizzato dall'Ufficio Tributi per il calcolo delle tariffe dell'anno 2023, effettua automaticamente, sulla base della banca dati reale, la ripartizione dei costi, come segue:

Costi fissi

n. utenze non domestiche / n. totale utenze = 144 ut. Non Dom. / 848 tot. Utenze = 16,98 % di incidenza delle utenze non domestiche

Tuttavia, per quanto riguarda la ripartizione dei costi fissi si ritiene più corretto ragionare in termini di metratura occupata dalle utenze secondo la seguente formula:

*mq utenze non domestiche / mq totali = mq 62.301 / mq 160.617 = **38,79 % metratura occupata dalle utenze non domestiche.***

La suddivisione dei costi fissi appare, infatti, più realistica se rapportata alla metratura rispetto al dato assoluto del numero delle utenze in quanto quest'ultima metodologia di rapporto non appare obiettiva, comportando un iniquo aumento delle tariffe a carico delle utenze domestiche. Si noti, infatti, che si partirebbe da un dato (numero utenze) che, di per sé, non è utile a rappresentare la reale situazione territoriale (composta da utenze eterogenee, sia per metratura che per tipologia e per le quali il numero non è indicativo, di per sé, del servizio ad esse necessario). Prova ne è che i due rapporti sono completamente disallineati e non compatibili tra loro.

Si stabilisce pertanto, in continuità con gli anni precedenti, di applicare una incidenza del 40% dei costi fissi alle utenze non domestiche.

Costi variabili

Il simulatore effettua la ripartizione dei costi variabili sulla base dei kg di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche.

*Kg rifiuti utenze non domestiche / kg totali rifiuti prodotti = 429.619,71 kg ut. Non Domestiche / 1.098.814,00 kg totali = **39,10 % di incidenza delle utenze non domestiche***

Si fa presente che il totale dei kg si riferisce al dato dell'anno 2021 (Fonte dati Catasto Rifiuti ISPRA – ultimo dato disponibile) e che il quantitativo di rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche è calcolato moltiplicando i mq risultanti dalla banca dati con il coefficiente kd corrispondente alla categoria stabilito dal D.P.R. 158/1999.

Si stabilisce pertanto, in continuità con gli anni precedenti, di applicare una incidenza del 40% dei costi variabili alle utenze non domestiche.

Si osservi pertanto la ripartizione dei **costi variabili** e dei **costi fissi** per l'anno 2023 che appare comunque allineata alla percentuale di ripartizione applicata nei precedenti anni:

anno 2023: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI

anno 2023: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

Riduzioni tariffarie a carico del PEF

Il regolamento prevede l'applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie di tipo tecnico, derivanti da un minor conferimento di rifiuti al servizio pubblico; in questo caso la copertura del gettito deve essere assicurata nell'ambito del PEF 2023 con oneri a carico dei contribuenti non aventi la riduzione:

- riduzione fino al 50% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che avviano al recupero i rifiuti assimilati agli urbani
- riduzione del 10% della parte variabile della tariffa per le utenze che effettuano il compostaggio della frazione umida
- riduzione del 60% della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze situate al di fuori del perimetro di effettuazione della raccolta differenziata
- riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per utenze domestiche con unico occupante che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti risulti per più di sei mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari

Il simulatore prevede un'apposita sezione dove inserire i dati relativi a tali riduzioni al fine di trasferirne il costo sulle altre utenze.

Non è stata applicata la riduzione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata prevista dall'art. 27 del Regolamento TARI in quanto nelle ultime due annualità certificate si sono raggiunte le seguenti percentuali di raccolta differenziata:

- anno 2020: 77,91%
- anno 2021: 80,07%

non raggiungendo la soglia dei tre punti differenziali.

Le simulazioni

Come per gli anni precedenti, è stata scelta una combinazione di coefficienti modulata che prevede l'uso di valori minimi o prossimi al minimo per le utenze più penalizzate (molti componenti, ortofrutta, ristoranti, ecc.), massimi o prossimi al massimo per le utenze avvantaggiate (pochi componenti, magazzini, banche, ecc.), medi per gli altri. La combinazione dei coefficienti non è stata modificata rispetto agli anni passati e si è ritenuto di non derogare ai valori massimi e minimi dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999.

Tenuto conto che le tariffe si applicano a partire dal 01.01.2023, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la relazione tecnica della simulazione delle tariffe, predisposta dall'Ufficio Tributi.
2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2023 nella misura di cui all'allegato.
3. Di approvare le seguenti agevolazioni:
 - a) **riduzione del 20% della parte variabile** della tariffa applicabile a:
 - Utenze domestiche con un unico occupante di metratura fino a 50 mq
 - Utenze domestiche con 2 o 3 occupanti di metratura fino a 100 mq
 - Utenze domestiche con 4 e più occupanti di metratura fino a 150 mq
 - b) **riduzione del 25% della parte variabile** della tariffa applicabile alle categorie:
 - Cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - Cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria
 - Cat. 14 – 15 limitatamente alle situazioni ibride: attività che, in base al codice ATECO, devono essere classificate come “attività industriali con capannoni di produzione”, “attività artigianali di produzione beni specifici” che, tuttavia, non producono rifiuti urbani (ad es. spogliatoi, corridoi, aree di transizione del processo produttivo)
 - c) **riduzione del 100% della parte variabile** della tariffa per utenze domestiche il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 8.000,00
 - d) **riduzione del 50% della parte variabile** della tariffa per utenze domestiche il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 12.000,00
4. Di stabilire che le agevolazioni di cui ai punti a) e b) saranno applicate d'ufficio.
5. Di stabilire che le agevolazioni di cui ai punti c) e d) saranno concesse a seguito di autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del saldo al fine di permettere il

corretto calcolo del conguaglio TARI 2023.

6. Di dare atto che l'esenzione di cui all'art. 24 del Regolamento e le agevolazioni di cui alla presente delibera lettere a) e b) sono finanziate con fondi propri e non potranno superare il tetto massimo di Euro 13.000,00 stanziato nel Bilancio di Previsione 2022-2024 e, qualora lo superassero teoricamente, dovranno essere riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto, ferma restando l'esenzione disposta dall'art. 24.
7. Di dare atto che le agevolazioni di cui alle lettere c) e d) della presente deliberazione sono finanziate con fondi propri e non potranno superare il tetto massimo di Euro 3.000,00 che sarà stanziato nel Bilancio di Previsione 2023-2025 alla prima variazione di bilancio utile e, qualora lo superassero teoricamente, dovranno essere riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto.
6. Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Di dare atto che le tariffe e le agevolazioni così determinate si applicano a partire dal 01.01.2023.
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. LGS. 18.08.2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MERLI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Giacomo Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in data **06/05/2023** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **21/05/2023**.

Marano Ticino, lì 06/05/2023.

IL MESSO COMUNALE
F.to: AGOSTINI MARIA TERESA



Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Marano Ticino lì, 06/05/2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
AGOSTINI MARIA TERESA



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D. LGS. 18/08/2000 n° 267, è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Giacomo Rossi